



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Dott. Massimo Falabella	Presidente
Dott.ssa Maura Caprioli	Consigliere
Dott. Eduardo Campese	Consigliere – rel.
Dott. Paolo Catallozzi	Consigliere
Dott. Paolo Fraulini	Consigliere

Oggetto

SOCIETÀ IN NOME
COLLETTIVO – REVOCA
DI SOCIO
AMMINISTRATORE.

Ud. 22/04/2026 CC
Cron.
R.G.N. 23172/2024

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso n. 23172/2024 r.g. proposto da:

██████████ ██████████ nella sua qualità di socio e amministratore (dichiarato revocato dalla sentenza di cui infra) dell'Azienda Agraria ██████████ di ██████████ ██████████ e C. s.n.c. – Società Agricola, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli Avvocati ██████████ e ██████████, con cui elettivamente domicilia presso lo Studio Legale ██████████ e ██████████ in Roma, alla via ██████████

- **ricorrente** -

contro

██████████ ██████████ in qualità di socio e amministratore della Azienda Agraria ██████████ di ██████████ ██████████ e C. s.n.c. – Società Agricola, rappresentato e difeso, giusta speciale allegata al controricorso, dagli Avvocati ██████████ ██████████ e ██████████ con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest'ultimo in Roma, alla ██████████

- **controricorrente** -

e



AZIENDA AGRARIA [REDACTED] DI [REDACTED] [REDACTED] E C. S.N.C.
- SOCIETA' AGRICOLA, in persona del curatore speciale Avv. [REDACTED].

- **intimata** -

avverso la SENTENZA, n. cron. 917/2024, emessa dalla CORTE D'APPELLO di FIRENZE il giorno 27/05/2024.

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 22/04/2026 dal Consigliere dott. Eduardo Campese.

RILEVATO CHE

1. Con atto ritualmente notificato il 5 marzo 2021, [REDACTED] [REDACTED] citò il fratello, [REDACTED] [REDACTED] e, previa nomina di un curatore speciale ex art. 78 cod. proc. civ., la Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. – Società Agricola (d'ora in avanti anche, *breviter*, Società o "[REDACTED] [REDACTED] davanti al Tribunale di Siena, esponendo che: i) la Società aveva ad oggetto la conduzione e la gestione di aziende agricole. Fino al 3 marzo 2017, il suo capitale sociale era ripartito in misura paritaria tra i due fratelli [REDACTED] ed [REDACTED] e la madre [REDACTED] a seguito del decesso di quest'ultima, [REDACTED] [REDACTED] era divenuto titolare di una quota pari a 51,66% di detto capitale e [REDACTED] [REDACTED] del residuo 48,34%, entrambi amministratori; ii) il patrimonio della Società era costituito da vari fabbricati ed oltre 116 ettari di terreno agricolo nel Comune di [REDACTED] iii) con contratto del 5 agosto 2015, il complesso aziendale era stato concesso in affitto alla Società Agricola [REDACTED] e [REDACTED] società semplice (di seguito, "[REDACTED] e [REDACTED] di cui [REDACTED] [REDACTED] era socio di maggioranza (53% [REDACTED] [REDACTED] 2% figli di [REDACTED] [REDACTED] 45% [REDACTED] [REDACTED] per la durata di anni 15, al canone annuale di € 205.000,00, da versarsi in rate mensili; iv) "[REDACTED] e [REDACTED] non aveva di fatto mai corrisposto il canone dovuto e, con comunicazione del 10 marzo 2020, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di amministratore di "[REDACTED] le aveva intimato di pagare € 903.123,29 a titolo di canoni scaduti, riservandosi di agire per la risoluzione del contratto, ma con pec del 24 marzo 2020, [REDACTED] [REDACTED] in qualità di socio e amministratore di "[REDACTED] e



"[redacted] e [redacted] si era opposto ex art. 2257 cod. civ.; v) il dissidio insanabile tra i soci emergeva anche dalla precedente assemblea dei soci del 5 febbraio 2020, con richiesta di [redacted] di sostituire anche il commercialista della Società, dott. [redacted] anche consulente personale di [redacted] vi) tra [redacted] ed [redacted] vi erano ulteriori contenziosi, originati anche dal rifiuto di [redacted] di dare esecuzione ad un accordo preliminare del 2018 per la permuta delle partecipazioni societarie detenute dai fratelli a seguito dell'apertura della successione della madre nelle varie società di famiglia ([redacted] e [redacted] s.s.; [redacted] & Figli s.r.l.; [redacted] s.r.l.).

Tanto premesso, chiese: *«In via principale: accertare e dichiarare [...] la sussistenza dei presupposti di legge previsti per l'esclusione ex art. 2286 c.c. del socio [redacted] dall'Azienda Agraria [redacted] di [redacted] e C. s.n.c. [...], e, per l'effetto: 1) ai sensi degli artt. 2286 e ss. c.c., escludere [redacted] [...]; 2) ai sensi dell'art. 2259 c.c., revocare [redacted] dalla carica di amministratore [...]; in via alternativa o subordinata: accertare e dichiarare [...], in particolare per il dissidio insanabile tra i soci, la sussistenza dei presupposti per lo scioglimento di cui al combinato disposto degli artt. 2272, n. 2, e 2308 c.c. dell'Azienda Agraria [redacted] di [redacted] e C. s.n.c. [...], e, per l'effetto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2272, n. 2, e 2308 c.c., dichiarare lo scioglimento dell'Azienda Agraria [redacted] di [redacted] e C. s.n.c. [...]; in ogni caso: accertare e dichiarare [...] la responsabilità di [redacted] per aver impedito, anche in qualità di amministratore, all'Azienda Agraria [redacted] di [redacted] e C. s.n.c. [...], il pagamento, da parte di Agricola [redacted] e [redacted] società semplice – società agricola, del canone di affitto in forza del contratto di affitto del 5 agosto 2015 dal momento della conclusione di tale contratto fino all'effettivo soddisfo, e, per l'effetto, condannare [redacted] al risarcimento [...] di tutti i danni cagionati a causa della condotta illustrata [...]»* quantificati nella somma di € 1.108.123,29, o in quella diversa, maggiore o minore, ritenuta dovuta e provata o, comunque determinata



equitativamente ex art. 1226 cod. civ., oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.

Si costituì [REDACTED] [REDACTED] contestando le avverse pretese e deducendo, tra l'altro, che tra "[REDACTED]" e "[REDACTED]" e [REDACTED] era stato sottoscritto un primo contratto di affitto nel 1997, poi consensualmente risolto nel 2015, quando le due società dichiararono di non avere nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra e tutti i canoni pregressi dovuti da "[REDACTED]" e [REDACTED] pure registrati nelle scritture contabili, furono azzerati, con rinuncia da parte di "[REDACTED]". Precisò, inoltre, che, nel corso del successivo contratto di affitto del 2015, "[REDACTED]" e [REDACTED] aveva realizzato un impianto di fitodepurazione, eseguito importanti miglioramenti fondiari, e che era intervenuto un accordo, alla fine del 2015, fra i fratelli [REDACTED] e la loro madre, secondo il quale, in considerazione degli importanti investimenti che "[REDACTED]" e [REDACTED] avrebbe dovuto eseguire, "[REDACTED]" non avrebbe richiesto il pagamento dei canoni relativi al contratto di affitto 2015, se non in un momento successivo, al completamento degli investimenti, quando "[REDACTED]" e [REDACTED] avrebbe avuto la capacità economica-finanziaria.

Si costituì pure la Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. – Società Agricola, in persona del curatore speciale nel frattempo nominato ex art. 78 cod. proc. civ., associandosi alla richiesta di condanna di [REDACTED] [REDACTED] al risarcimento dei danni cagionati alla Società per la mancata riscossione dei canoni dovuti da "[REDACTED]" e [REDACTED].

Istruita la causa in via documentale, l'adito tribunale, con sentenza del 1° marzo 2023, n. 178 così decise: «1. In accoglimento della relativa domanda, revoca [REDACTED] [REDACTED] dalla carica di amministratore dall'Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. – Società Agricola [...] con effetto immediato al deposito della presente sentenza; 2. Rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da [REDACTED] [REDACTED] e da dall'Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. in persona del Curatore speciale [...]; Sentenza esecutiva ex lege».

Quel giudice, con riguardo alla richiesta di revoca di [REDACTED] [REDACTED] dalla carica di amministratore, rilevò che l'opposizione ex art. 2257 cod. civ. da



questi esercitata, rispetto alla richiesta di immediata riscossione dei canoni di affitto dovuti da "██████████" e "██████████" da parte di "██████████" costituiva una *"grave violazione degli obblighi di un amministratore del tutto ingiustificata, ove si consideri che nell'oggetto sociale della [società] al punto 1 è indicato la conduzione o la cessione in affitto delle aziende aventi scopi affini o analoghi al medesimo oggetto sociale"*. Né, i Patti Parasociali avrebbero giustificato il mancato pagamento dei canoni, in quanto il fatto che "██████████" e "██████████" *"non avrebbe versato, per un certo periodo di tempo, a ██████████ s.n.c. i canoni di cui al Contratto di Affitto ██████████ s.n.c. non risulta da alcun atto depositato, è contestato dall'altro socio e certamente non potrebbe accertarsi a mezzo di consulenza contabile d'ufficio, oltremodo esplorativa e su oggetto estraneo alla causa, come richiesta dal convenuto"*. Il tribunale, poi, stigmatizzò la mancata sostituzione del dott. ██████████ quale commercialista della Società, pur essendo quest'ultimo il commercialista di ██████████ ██████████ e concluse affermando che: i) *"Nella specie, come risulta dagli atti, ██████████ ██████████ non ha ottemperato ai suoi doveri di amministratore della società, non ponendo in essere comportamenti dovuti e che avrebbe dovuto porre in essere non tanto nella sua qualità di socio ma di socio amministratore ed è la permanenza in tale carica che appare incompatibile con gli interessi della società"*; ii) *"In altri termini, la rinuncia dell'amministratore a percepire i canoni di affitto, o quanto meno a ritardarne nel tempo l'esigibilità (sulla base di un piano di rientro neppure prodotto), unita alla pretesa di gestire l'azienda al di fuori delle previsioni statutarie e a mezzo di professionisti in potenziale conflitto d'interessi, appaiono violazioni sufficientemente gravi da rendere incompatibile la sua permanenza nella carica di amministratore incidendo negativamente sul regolare svolgimento del rapporto sociale, pur non paralizzandone l'attività ma rendendone meno agevole il perseguimento dei fini, ovvero non tenendo comportamenti congruenti all'esercizio in comune dell'attività economica"*. Quanto, infine, alle domande di risarcimento danni, ritenne ██████████ ██████████ privo di legittimazione attiva e disattese quella del curatore speciale di "██████████" stante *"l'assenza dell'attualità del danno. Invero, la revoca dalla carica di amministratore del convenuto ██████████ ██████████"*



e la concentrazione dei poteri gestori in capo all'altro socio e amministratore, consentirà alla società di pretendere dall'affittuaria il pagamento dei canoni di affitto insoluti, unica voce di danno richiesta e documentata".

2. Contro questa decisione, [REDACTED] [REDACTED] promosse gravame chiedendone la riforma alla Corte di appello di Firenze.

Nel corrispondente procedimento si costituì [REDACTED] [REDACTED] chiedendone il rigetto e proponendo, a sua volta, appello incidentale autonomo in riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni ed appello incidentale condizionato in riferimento al rigetto delle domande di esclusione del socio ex 2286 cod. civ. e di scioglimento della società.

Si costituì anche "[REDACTED] in persona del suo curatore speciale, contestando le censure di [REDACTED] [REDACTED] e proponendo appello incidentale in riferimento al rigetto della domanda di risarcimento dei danni.

Quella corte, con sentenza del 27 maggio 2024, n. 917, respinse l'appello principale e quelli incidentali non condizionati, dichiarando assorbiti quelli condizionati, e, per l'effetto, confermò la decisione di primo grado.

In particolare, per quanto qui di interesse: i) disattese entrambi i profili (*"errata valutazione delle prove e il mancato riconoscimento della esistenza di un accordo"* e *"in ogni caso irrilevanza della condotta tenuta dal dott. [REDACTED] [REDACTED] ai fine della giusta causa ex art. 2259 c.c."*) del primo motivo del gravame principale di [REDACTED] [REDACTED] così opinando: *«Non vi è prova del dedotto accordo. Come correttamente evidenziato dalla difesa di parte appellata, i patti parasociali del 2012 e del 2015 [...] furono sottoscritti da [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e dalla madre [REDACTED] in qualità di (allora) "titolari dell'intero capitale sociale della [REDACTED] [REDACTED] & Figli s.r.l.", disciplinano unicamente i rapporti all'interno di tale società ed i relativi investimenti, non prevedono alcunché in ordine al contratto di affitto tra "[REDACTED] [REDACTED] e "[REDACTED] e [REDACTED] sono comunque scaduti al 30 giugno 2017 ed al 31 dicembre 2016. La circostanza che in occasione dello scioglimento consensuale, nell'agosto 2015, del precedente contratto di affitto del 1997 sia stato convenuto di "azzerare" i canoni non corrisposti, così come l'iniziale mancata richiesta dei canoni dovuti per il nuovo contratto di affitto (in effetti*



fino all'assemblea del 5 febbraio 2020 non vi è documentazione di richieste da parte di [REDACTED] [REDACTED] relative al pagamento di tali canoni) non sono, di per sé, elementi sufficienti a ritenere sussistente un accordo giuridicamente vincolante di rinuncia ad esigere i canoni per un tempo peraltro non esattamente definito; di un simile accordo vincolante (non si capisce se quale patto parasociale od altro), considerato il palese contrasto con le previsioni espresse del contratto di affitto sottoscritto e la indubbia rilevanza economica, avrebbe dovuto essere fornita una prova certa e [REDACTED] tendenzialmente in forma scritta, come osservato dal Tribunale, e tale prova non può dirsi raggiunta. Ragionevolmente vi è stata, per un certo periodo, una sostanziale acquiescenza anche da parte di [REDACTED] [REDACTED] ma, in difetto di qualsiasi accordo vincolante anche sotto il profilo temporale, tale acquiescenza poteva comunque venir meno in ogni momento, come poi avvenuto, anche a seguito del decesso della madre, dei gravi dissidi correlati, tra l'altro, alla mancata esecuzione dell'accordo preliminare circa la nuova ripartizione delle quote nelle società di famiglia. La richiesta da parte di [REDACTED] [REDACTED] in tale mutato contesto, di intimare a "[REDACTED] e [REDACTED] il pagamento dei canoni di affitto contrattualmente dovuti era quindi legittima, non preclusa da alcun precedente accordo vincolante. La condotta di [REDACTED] [REDACTED] riveste una oggettiva gravità, sufficiente ai fini della revoca per giusta causa ex 2259 c.c. Il contratto di affitto con "[REDACTED] e [REDACTED] ha ad oggetto l'intero complesso aziendale di "[REDACTED] il canone di affitto (€ 205.000,00 annuali) è di importo notevole e non è versato sin dall'inizio del rapporto nel 2015, per un debito complessivo che già al momento della notifica della citazione iniziale superava il milione di euro; la società affittuaria "[REDACTED] e [REDACTED] pur avendo una compagine sociale familiare analoga, è comunque altra società nella quale [REDACTED] ha una quota maggioritaria e [REDACTED] di minoranza. Tali elementi sono di per sé sufficienti a connotare di gravità la condotta dell'amministratore che, anche tramite il ricorso sistematico all'opposizione ex 2257 comma secondo c.c., impedisce a tempo indeterminato la riscossione dei canoni relativi all'affitto dell'intero complesso aziendale. In un contesto nel quale, come esposto, i rapporti tra i due soci erano e sono caratterizzati



da accesa conflittualità, dissidi relativi al controllo ed alla gestione anche di altre società, l'unico interesse che deve essere valutato è quello obbiettivo della Società amministrata e, in tale ottica, non vi è dubbio che la condotta di ■■■■■ ■■■■■ quale in precedenza delineata sia fortemente lesiva e pregiudizievole e non può trovare giustificazione nella pretesa (e contestata) tutela di interessi diversi ed ulteriori, comunque estranei a quelli della Società amministrata quali allegati da parte appellante (l'interesse della società affittuaria o, più in generale, della "organizzazione economico-finanziaria delle società della Famiglia ■■■■■»; ii) parimenti, respinse il secondo motivo di impugnazione formulato da ■■■■■ ■■■■■ ("la pretesa di gestire l'azienda al di fuori delle previsioni statutarie: la violazione del contraddittorio e del diritto di difesa; la erronea ricostruzione in fatto"). Osservò, in proposito, che «Il Tribunale, nell'ambito dei fatti comunque allegati da parte attrice e documentati dal verbale di assemblea del 5 febbraio 2020, ha valorizzato il rifiuto della sostituzione del professionista in potenziale conflitto di interessi come "indicativo del modus operandi non collimante con l'interesse della società, posto che la sostituzione del Dr. ■■■■■ non è mai avvenuta (il medesimo continua ad essere al contempo il commercialista della Società e personale di ■■■■■ ■■■■■ anche nei giudizi che quest'ultimo ha promosso nei confronti di ■■■■■ ■■■■■ nonostante in sede di assemblea ■■■■■ ■■■■■ si sia dichiarato disponibile ad esaminare una ■■■■■ di nomi di altri professionisti proposti dal fratello". Si tratta di un rilievo corretto, relativo a circostanze fattuali comunque allegate e documentate. In ogni caso, la condotta relativa alla persistente opposizione alla riscossione dei canoni di affitto relativi all'intero complesso aziendale è, a giudizio della Corte, per le ragioni già esposte, di per sé sufficiente ai fini della revoca ex 2258 c.c.»; iii) rigettò il terzo motivo di appello principale ("la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato"), sostenendo che «La revoca giudiziale dell'amministratore ex 2259 c.c. è disposta in presenza dell'accertata sussistenza di una "giusta causa", ovvero, riprendendo la definizione normativa dell'art. 2119 c.c., di una "causa che non consente la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto" ed è uno strumento a



disposizione di "ciascun socio" per ottenere, in via giudiziale, il medesimo effetto che si potrebbe ottenere in via stragiudiziale e negoziale, tramite delibera assembleare o decisione unanime dei soci, ovvero la cessazione immediata ante tempus del rapporto gestorio. La specificazione contenuta in dispositivo ("con effetto immediato al deposito della presente sentenza") non si pone quindi in contrasto con il 112 c.p.c., trattandosi di conseguenza ex lege discendente della generale previsione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado ex 282 c.p.c. e dalla natura della pronuncia di revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore ex 2289 c.c.»; iv) dichiarò, infine, inammissibile il quarto motivo del medesimo appello ("la decisione sul risarcimento danni: la mancata e/o errata considerazione dei motivi che escludono la sussistenza del danno"), perché avente ad oggetto un capo della sentenza di primo grado (quello relativo al risarcimento del danno) per il quale [REDACTED] [REDACTED] era risultato vittorioso (la domanda nei suoi confronti era stata rigettata) e ne era stata censurata unicamente la motivazione.

3. Per la cassazione di questa sentenza [REDACTED] [REDACTED] nella indicata qualità, ha proposto ricorso affidato a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, [REDACTED] [REDACTED] anch'egli nella indicata qualità, mentre non ha svolto difese in questa sede la Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. – Società Agricola. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

CONSIDERATO CHE

1. Il formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente:

I) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2257 c.c. e falsa applicazione dell'art. 2259 c.c.». Descritta l'operatività dei meccanismi di cui al secondo e terzo comma dell'art. 2257 cod. civ., e sul presupposto che l'amministratore e socio di maggioranza può esercitare *uno actu* le prerogative derivanti dalle due dette qualità ed i poteri di cui alla norma predetta senza che rilevi una formale scissione tra il momento dell'opposizione e quello della deliberazione sulla stessa, si deduce che, nel caso di specie, [REDACTED] [REDACTED] quale co-amministratore e socio di maggioranza di "[REDACTED] s.n.c.", si è opposto alla richiesta avanzata da



■■■■■ ■■■■■ di ottenere da "■■■■■ e ■■■■■ l'immediato pagamento dei canoni relativi al contratto di affitto 2015, e ha motivato tale opposizione sulla base dei plurimi argomenti descritti nel corso del giudizio di merito. *«Pertanto, a prescindere dal fatto che il giudice ritenesse, o meno, provato l'accordo tra i soci nel senso di far riscuotere a "■■■■■ i propri crediti ai canoni del Contratto di Affitto 2015 solo quando ■■■■■ & ■■■■■ s.s. avesse finito di ammortizzare gli investimenti voluti dalla famiglia ■■■■■ ■■■■■ compreso [...], è evidente che la questione del bilanciamento tra l'interesse, espresso da ■■■■■ ■■■■■ ad incassare i canoni immediatamente, da un lato, e il contrapposto interesse, espresso da ■■■■■ ■■■■■ a mantenere "■■■■■ ■■■■■ come affittuaria ai fini della migliore gestione dell'azienda agricola di "■■■■■ anche a costo di posticipare l'incasso dei canoni, è divenuta, per effetto del conflitto tra i due soci amministratori, prerogativa della maggioranza dei soci, ai sensi del comma terzo dell'art. 2257 c.c., quindi del medesimo ■■■■■ ■■■■■ quale socio di maggioranza. [...]. V'è dunque da chiedersi come possa essere considerata come "giusta causa" di revoca ai sensi dell'art. 2259 c.c. la condotta del socio amministratore che si opponga ad un'operazione gestoria prospettata dall'altro socio amministratore, laddove tale condotta esprime la volontà della maggioranza della compagine sociale, la quale, ai sensi dell'art. 2257 c.c., è chiamata per legge a dirimere il conflitto gestorio fra soci co-amministratori e ad operare il bilanciamento di interessi contrapposti che vi è sotteso. [...]. Affermare che il socio di maggioranza co-amministratore abbia meritato la revoca giudiziale dalla carica di amministratore per aver esercitato le proprie prerogative ex art. 2257, comma terzo, c.c. (ovvero, più formalisticamente, per aver innescato, con l'opposizione, il meccanismo di cui all'art. 2257, secondo e terzo comma, c.c. di fatto avocando a sé il la decisione sulla convenienza e opportunità dell'atto gestorio contestato) significa privare di significato tale norma, dal momento che è la struttura stessa della disposizione ad ammettere l'ipotesi che il socio di maggioranza possa, manifestando il proprio dissenso, avocare a sé la decisione sul bilanciamento degli opposti interessi in gioco e di fatto impedire il compimento dell'atto gestorio opposto. [...]. L'opposizione del*



socio amministratore, in altri termini, può essere fonte di responsabilità o base giustificativa della revoca solo se è esercitata in modo abusivo (ovvero, ad esempio, per bloccare una data operazione che può essere compiuta entro un termine brevissimo, laddove ci siano più soci e sia necessaria una deliberazione che non consentirebbe di rispettare tale termine). Certamente, l'opposizione non può essere fonte di responsabilità dell'amministratore se ha come unico scopo di produrre l'effetto suo proprio, come previsto e voluto dall'art. 2257 c.c., ossia l'effetto di trasferire sulla maggioranza dei soci la competenza a decidere circa la convenienza o meno dell'atto gestorio opposto»;

II) «Ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., violazione dell'art. 2259 c.c. nella identificazione della "giusta causa" di revoca dell'amministratore». Muovendo dal rilievo che l'art. 2259 cod. civ., nel prevedere la revoca giudiziale dell'amministratore in presenza di una giusta causa, costituisce «una norma in bianco, che ha una struttura aperta e un contenuto inevitabilmente elastico che necessita di un'attività di integrazione, più che di interpretazione, da parte del giudice impegnato ad applicarla», si sostiene che, nella specie, «l'attività di integrazione della norma di cui all'art. 2259 c.c. merita di essere censurata, in quanto la Corte d'appello, sotto l'apparenza di un controllo circa la ricorrenza di una giusta causa di revoca dell'amministratore ai sensi della norma richiamata, ha, in realtà, arbitrato in ordine ad una scelta gestionale (nell'ambito di un'alternativa rappresentata dalle contrapposte posizioni dei due soci-amministratori) che, nella specie, doveva e poteva essere sindacata e validata solo dalla maggioranza dei soci ai sensi dell'art. 2257 c.c. Dunque, il concetto di giusta causa di revoca dell'amministratore di una società di persone è stato illegittimamente "riempito" di contenuti non coerenti con il contesto professionale (dell'impresa) a cui l'istituto fa riferimento, e con gli standards valutativi propri dell'attività dell'imprenditore in questione. [...]. In conclusione, la sussunzione dei fatti dedotti in giudizio nella "giusta causa" di revoca dell'amministratore [REDACTED] [REDACTED] risulta effettuata dalla Corte territoriale non solo in aperta contraddizione con l'art. 2257 c.c. ma anche: i) in assenza di un grave inadempimento dell'amministratore; ii) in modo



arbitrario, attraverso un'inammissibile avocazione autoritativa delle scelte gestorie proprie degli amministratori (in contrasto con quella che nelle società di capitali è definita come business judgement rule) e senza bilanciamento dei contrapposti interessi rappresentati dalle posizioni dei due soci amministratori; iii) in violazione dei canoni elaborati dalla giurisprudenza in materia di revoca per giusta causa dell'amministratore, laddove questa viene individuata nel "venir meno" del rapporto fiduciario tra amministratore e società per fatti sopravvenuti rispetto all'inizio del rapporto stesso, nel caso di specie del tutto insussistenti; anzi, tutt'al contrario e paradossalmente, la giusta causa di revoca è stata riscontrata a carico di quello, tra gli amministratori, che ha inteso dare continuità a un indirizzo gestorio pluriennale. Di fatto, con questa operazione, la Corte d'appello ha finito per utilizzare l'istituto della giusta causa di revoca dell'amministratore come uno strumento autoritativo per risolvere il conflitto di gestione tra fratelli che era in realtà da risolvere con lo strumento di cui all'art. 2257 c.c., applicandolo detto istituto ad una fattispecie a cui non era evidentemente applicabile»;

III) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., violazione dell'art. 112 c.p.c. per aver la Corte d'appello di Firenze omesso di pronunciare su un motivo d'appello, da cui anche la violazione del diritto alla prova e la falsa applicazione dell'art. 2259 c.c. e della "giusta causa" di revoca dell'amministratore». Si assume che la corte distrettuale ha omesso radicalmente di pronunciarsi su uno delle ragioni di censura esposte nel primo motivo di appello e, dunque, sul fatto che la c.t.u. richiesta da [REDACTED] [REDACTED] lungi dall'essere esplorativa, aveva ad oggetto l'esame di quegli elementi tecnici emergenti dalla documentazione depositata che, secondo l'odierno ricorrente, erano o gli indizi dell'accordo non scritto tra [REDACTED] [REDACTED] e la loro madre nel senso di rinviare la riscossione dei canoni di affitto relativi al contratto di affitto 2015 da parte di "[REDACTED]" oppure gli elementi fondanti di una politica gestoria perfettamente razionale, in grado di giustificare sia l'opposizione ex art. 2257, comma 3, cod. civ. esercitata da [REDACTED] [REDACTED] sia il rifiuto di quest'ultimo di porsi in discontinuità rispetto alla gestione che



"██████████ aveva avuto per ben ventiquattro anni da parte di entrambi i fratelli;

IV) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: violazione dell'art. 132 c.p.c. per totale assenza di motivazione in ordine al secondo motivo d'appello di ██████████ ovvero violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo la Corte d'appello emesso una pronuncia apparente in ordine alla presunta volontà di ██████████ di imporre a "██████████ un consulente fiscale di sua personale fiducia – Violazione del contraddittorio – Assenza di motivazione anche sul fatto, incontestato e non discusso, che la questione è stata superata». Si ascrive alla corte di appello di avere eluso completamente la censura di ██████████ circa l'aver il primo giudice erroneamente considerato l'incarico consulenziale al dott. ██████████ quale elemento rilevante ai fini della giusta causa di revoca di ██████████ dalla carica di amministratore di "██████████ né trova alcuna giustificazione il fatto che la medesima corte «abbia omissso di dare qualunque rilievo al fatto, pacifico, che la sostituzione del dott. ██████████ è avvenuta, durante il giudizio di appello, ad opera di ██████████ e che ██████████ quando ha ripreso le funzioni di amministratore, ha accettato la scelta del nuovo commercialista fatta dal fratello [...]. Evidentemente, quella circa l'opportunità di sostituire il dott. ██████████ è una non-questione, e il giudice d'appello avrebbe dovuto prendere atto di ciò, anziché – come ha fatto – rendere una decisione sotto riserva mentale di non pronunciare una statuizione decisiva»;

V) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., falsa applicazione dell'art. 282 c.p.c. e dell'art. 2259 c.c. nell'aver la Corte d'appello affermato la immediata efficacia esecutiva della sentenza (costitutiva) di revoca di ██████████ dalla carica di amministratore». Si contesta alla corte fiorentina di aver statuito, peraltro in assenza di domanda di parte, che la revoca di ██████████ quale amministratore avesse effetto immediato, a far data dalla pronuncia di revoca e non dal passaggio in giudicato della stessa.

VI) «Ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., falsa applicazione dell'art. 333 c.p.c., violazione del giudicato interno (art. 329 c.p.c.) per aver la Corte d'appello omissso di pronunciare l'inammissibilità dell'appello incidentale



condizionato relativo al mancato accoglimento delle altre domande svolte da [REDACTED] [REDACTED] (di esclusione del socio [REDACTED] e di scioglimento della società [REDACTED] s.n.c.), in quanto detto appello incidentale era stato condizionato al mancato accoglimento dei motivi di appello principale svolti da [REDACTED] [REDACTED] in un caso in cui vi era soccombenza materiale e non virtuale e il condizionamento non poteva essere apposto». Si deduce che la corte «ha erroneamente omesso di dichiarare inammissibili i motivi di appello incidentale condizionato proposti da [REDACTED] [REDACTED] in quanto essi non avrebbero potuto essere proposti in via condizionata. Difatti, le statuizioni, rese dal Tribunale di Siena e fatte oggetto di tali motivi di appello incidentale condizionato determinavano una soccombenza effettiva e pratica di [REDACTED] [REDACTED] su alcune domande che erano proposte in via principale in primo grado, e non in via subordinata. Sicché, da un lato, il potere della parte soccombente di imporre al giudice d'appello un certo ordine delle questioni non trova giustificazione nella soccombenza c.d. virtuale; dall'altro lato, la volontà di impugnazione avrebbe dovuto essere manifestata senza riserve, a fronte della soccombenza effettiva e concreta (parziale) su domande principali, pena il formarsi del giudicato interno».

RITENUTO CHE

1. La questione di diritto complessivamente posta dai primi due motivi di ricorso impone di individuare le possibili modalità di coordinamento tra le previsioni di cui agli artt. 2257, commi 2 e 3, e 2259, comma 3, cod. civ. in relazione ad una società in nome collettivo (quale risulta essere, appunto, la odierna intimata Azienda Agraria [REDACTED] di [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] e C. s.n.c. – Società Agricola), - cui quelle norme devono considerarsi applicabili giusta la previsione di cui all'art. 2293 cod. civ. - composta da due soli soci, entrambi amministratori, ciascuno disgiuntamente dall'altro, con quote di partecipazione ad essa così ripartite: [REDACTED] [REDACTED] 51,66% e [REDACTED] [REDACTED] 48,34%.

In particolare, occorre stabilire se possa essere valutata, o non, come "giusta causa" di revoca, ai sensi dell'art. 2259, comma 3, cod. civ., la condotta del socio amministratore (con quota maggioritaria) che si opponga,



ex art. 2257, comma 2, cod. civ., ad un'operazione asseritamente gestoria – nella specie, la richiesta di pagamento del canone per l'affitto del complesso aziendale della intimata suddetta rivolta nei confronti di altra società, la Società Agricola [REDACTED] e [REDACTED] - Società Semplice (così composta: [REDACTED] 53%; figli di [REDACTED] [REDACTED] 2%; [REDACTED] [REDACTED] 45%), affittuaria rimasta inadempiente al corrispondente obbligo fin dall'inizio di tale rapporto – prospettata dall'altro socio amministratore (con quota minoritaria), laddove tale condotta oppositiva esprima la volontà della maggioranza della compagine sociale, alla quale unicamente spetta, ai sensi dell'art. 2257, comma 3, cod. civ., dirimere il conflitto gestorio fra soci co-amministratori ed operare il bilanciamento di interessi contrapposti che vi è sotteso.

Trattandosi di questione su cui non si rinvencono specifici precedenti di legittimità ed attese il chiaro e rilevante valore nomofilattico, potendo ripresentarsi anche in altri analoghi giudizi, si rende opportuna, dunque, la rimessione della causa alla pubblica udienza. Né alla riportata conclusione osta l'originaria fissazione del ricorso in sede camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 cod. proc. civ. (*cfr., ex aliis*, Cass. nn. 27475, 18829, 11047 e 9201 del 2025; Cass. nn. 34858, 16124 e 7998 del 2024; Cass. nn. 20459 e 13517 del 2023; Cass. n. 11955 del 2022; Cass. nn. 24018 e 19164 del 2021).

PER QUESTI MOTIVI

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte Suprema di cassazione, il 22 aprile 2026.

Il Presidente
Massimo Falabella

